



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crld.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°309 del 22/02/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 31 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, SIBILLA FELICE, CESARE COLETTA

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ASSISTENTE ARBITRO SPAZIANI MARIO FINO AL 15/04/2019, A CARICO DEL MASSAGGIATORE NAVARRA MARCO FINO AL 22/02/2019, A CARICO DEL CALCIATORE ANCINELLI SEBASTIANO FINO ALL'11/01/2021, A CARICO DEL CALCIATORE CALICIOTTI LUCA FINO ALL'11/01/2021 E A CARICO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.228 LND DEL 10/01/2019
(Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – COLLE DI FUORI del 5/01/2019 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.269 dell'1/02/2019

La reclamante ha impugnato la richiamata delibera del competente Giudice Sportivo che ha comminato all'assistente dell'arbitro Spaziani Mario la squalifica fino al 15/04/2019, al massaggiatore Navarra Marco la squalifica sino al 22/02/2019, ed ai calciatori Ancinelli Sebastiano e Caliciotti Luca la squalifica fino all'11/01/2021.

Sostiene, la reclamante, che il referto arbitrale sia assolutamente non rispondente alla realtà dei fatti in quanto al termine della gara non vi sarebbe stato altro che una accesa protesta nei confronti della decisione dell'arbitro di fischiare la fine dell'incontro invece che un evidente calcio di rigore. Non vi sarebbe stata alcuna aggressione al direttore di gara e gli unici episodi di contestazione verbale sono avvenuti a seguito dell'inopportuno intervento del padre dell'Arbitro che sarebbe trascorso con alcuni dirigenti e tesserati presenti nello spazio antistante lo spogliatoio.

Sentito l'Arbitro direttamente dalla Corte, questi ha confermato puntualmente e con dovizia di particolari gli accadimenti da cui è originato anche un accertamento presso una struttura ospedaliera con conseguente prognosi di giorni 12 s.c..

Visti gli atti di gara, fonte di prova primaria, questa Corte, dopo aver altresì sentito attentamente la reclamante, ritiene che il ricorso possa essere accolto solo per quanto attiene alla sanzione irrogata al calciatore Caliciotti, in considerazione dell'offensività potenziale del gesto a lui ascrivibile e della particolare condizione soggettiva in cui si trovava in quanto stordito per aver incocciato sul palo della porta.

Nel resto le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado sono congrue e proporzionate agli addebiti avanzati e non trovano possibilità di riduzione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CALICIOTTI Luca all'11/01/2020 confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate.

Le motivazioni relative alla squalifica a carico del calciatore VALERI Alessandro sono state pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.286 del 2/02/2019.

La tassa reclamo va restituita.

^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.160 C5 DEL 23/01/2019

(Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – SPORTING HORNETS ROMA del 24/11/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.285 dell'8/02/2019

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con la delibera impugnata applicava alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di € 200,00, a seguito dell'esame del reclamo della società Sporting Hornets Roma che aveva lamentato la irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Frangipane Salvatore che, squalificato con il C.U. n. 272 del 9/03/2018, non aveva mai scontato la giornata di squalifica comminata per recidività in ammonizione.

Il Giudice accoglieva la doglianza rilevando come, a mente dell'articolo 22 comma 6 del CGS il calciatore in questione avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica residua dalla precedente stagione con la prima squadra della nuova società in cui si era trasferito nella stagione 2018-2019 e quindi comminava alla società TC Parioli Football 42 la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di € 200,00 e rimetteva gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di ulteriori violazioni per la partecipazione ad altre gare del prefato calciatore.

Avverso tale delibera ricorre la società TC Parioli Football 42 facendo presente che di nulla poteva essere incolpata in quanto il calciatore in questione aveva avuto la squalifica nella precedente stagione sportiva quando era tesserato con la società Sporting Hornets Roma che, dapprima non lo aveva fermato per una gara omettendo quindi che scontasse la squalifica comminata e poi aveva atteso silente, con comportamento antisportivo, che il calciatore giocasse la gara contro di lei nella successiva stagione sportiva per sollevare il caso ed ottenere la "vittoria a tavolino".

Deduce che sarebbe stato impossibile per essa reclamante accorgersi del fatto in quanto si sarebbe dovuto accertare che il calciatore non avesse mai scontato la squalifica nella precedente stagione sportiva, cosa ovviamente impossibile non disponendo delle distinte di gara. Analoghe considerazioni sono state svolte dalla reclamante in sede di audizione diretta innanzi alla Corte.

Il reclamo non può essere accolto anche se va integrata, come da seguente motivazione, la decisione del Giudice Sportivo.

In effetti, quanto lamentato dalla reclamante è effettivamente avvenuto. La società Sporting Hornets Roma ha effettivamente ignorato la squalifica per recidività comminata al suo calciatore Frangipane che ha disputato diverse gare della precedente stagione sportiva 2017-2018 in posizione irregolare (per la precisione quattro gare). La stessa società, ben consapevole del fatto, ha evitato, in modo assolutamente antisportivo, di avvisare la società reclamante, dove il Frangipane si era trasferito nella corrente stagione, e questa lo ha utilizzato effettivamente, essendo ignara del fatto. La stessa società Sporting Hornets Roma, giovandosi dell'irregolarità da essa stessa commessa, ha poi atteso "in agguato" che si svolgesse la gara che la vedeva contrapposta alla società reclamante e, stante l'esito negativo, ha proposto il reclamo "a botta sicura" essendo ben consapevole che il Frangipane si trovasse in posizione irregolare.

Ciò detto, pur in assenza di dolo e colpa grave da parte della reclamante, la conseguenza non può essere quella di vanificare il disposto regolamentare che punisce con la punizione sportiva della gara la società che fa partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare. La disposizione prescinde infatti da qualsiasi accertamento di dolo o colpa e la sanzione consegue, in ogni caso, al fatto concreto della irregolare partecipazione alla gara di un calciatore, così come all'applicazione della sanzione principale conseguono le sanzioni accessorie.

Nella sua delibera però il Giudice Sportivo non ha minimamente valorizzato, stigmatizzandolo, il comportamento gravemente antisportivo della prima reclamante Sporting Hornets Roma che ha confessato, "ore rotumno" la irregolare e volontaria partecipazione del medesimo calciatore ad almeno quattro gare del campionato 2017-2018 ed ha, altresì, determinato con il suo comportamento la grave alterazione anche del regolare svolgimento del successivo campionato 2018-2019.

La presente delibera con tutti i documenti allegati, con particolare riferimento al reclamo inviato al Giudice Sportivo dalla società Sporting Hornets Roma, andrà quindi trasmesso alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché provveda a deferire, per il gravissimo comportamento manifestato, detta società al Tribunale territoriale competente per l'adozione dei più opportuni provvedimenti disciplinari, senza, altresì, tralasciare di approfondire e valutare eventuali responsabilità imputabili al calciatore stesso.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione.

La tassa reclamo va incamerata.

Pubblicato in Roma il 22 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli